Gli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di **Geologo** si svolgeranno secondo il seguente calendario:

| | **I Sessione 2026** | **II Sessione 2026** |
|---|---|---|
| **Prima prova** | **27 luglio 2026** | **20 novembre 2026** |
| **Data presentazione domanda** | **dal 10 giugno 2026 al 24 giugno 2026** | **dal 1° settembre 2026 al 21 ottobre 2026** |

Le **prove successive** si svolgeranno nelle date stabilite dalla commissione esaminatrice, che saranno pubblicate su questa stessa pagina.

La pubblicazione delle date delle prove costituisce avviso di convocazione; pertanto, **i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nelle date indicate.**

**Tutti i candidati sono ammessi alla prova d'esame con riserva**. L'Amministrazione, successivamente, provvederà a escludere i candidati che, a seguito di verifica, non siano risultati in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione, non siano risultati in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione o che abbiano dichiarato impropriamente di avere diritto ad essere esentati dalla prova pratica e dalla seconda prova scritta.

Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, il candidato che, all'atto della presentazione della domanda, abbia dichiarato il falso, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R., decade dal diritto alla partecipazione all'esame di Stato e, nel caso in cui le prove siano state già espletate, le medesime prove saranno annullate. In tal caso non saranno rimborsate le tasse pagate.

I candidati, pena la non ammissione a sostenere gli esami, devono esibire un **documento di riconoscimento** in corso di validità.

Il **candidato dichiarato non idoneo** può ripetere l'esame nella sessione successiva. Inoltre, per essere ammesso nuovamente all'esame, il candidato deve ripresentare la domanda, effettuando il pagamento di tutte le tasse previste.

Il **candidato** che ha chiesto di partecipare alla prima sessione e che è risultato **assente alle prove** può presentarsi alla seconda sessione, previa presentazione di nuova domanda. In tal caso, valgono le tasse già pagate. Tale possibilità è data solo tra la prima e la seconda sessione dello stesso anno solare.

Il **candidato** che, nello svolgimento delle prove successive alla prima, **non si presenti al suo turno** perde il diritto all'esame e non può ottenere il rimborso delle tasse versate.

Il **candidato che si ritira** durante una prova di esame è considerato come riprovato.